

Corte di Cassazione, IV - Lavoro civile, sentenza 1 aprile 2026, n. 8064

SINTESI AI MASSIME AI

CONFORMI & DIFFORMI AI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. BELLÈ Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere -
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere -
R.G.N. 25443/2024

SENTENZA

sul ricorso N.R.G. 25443/2024 proposto da:
N.M., rappresentato e difesi dall'Avv. EMANUELE
GUARINO;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1935/2024 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 25.6.2024, R.G.N. 97/2024;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.12.2025
dal Consigliere ROBERTO BELLÈ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. MARIO FRESA che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udito l'Avv. EMANUELE GUARINO per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. N.M. ha partecipato ad un concorso presso la Regione

Campania per la copertura di 98 posti in categoria C, vantando il diritto alla propria considerazione in quota di riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (di seguito, anche COM, Codice dell'ordinamento Militare), sul presupposto di essere in possesso del titolo di ex allievo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli.

Egli, in ragione di ciò, è stato effettivamente assunto in data 8.11.2022, ma, in pari data, solo qualche ora dopo l'assunzione, è stato dichiarato decaduto, in forza di parere del Ministero della Difesa, asseritamente pervenuto anch'esso in quella data, in cui si escludeva l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva.

Il ricorrente ha quindi impugnato giudizialmente il provvedimento espulsivo, sostenendo che la sua frequenza scolastica integrava il titolo di riserva e chiedendo la reintegra.

La sua domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Napoli, è stata poi rigettata dalla Corte d'Appello di quella stessa città.

2. La Corte d'Appello ha premesso che la riserva è situazione eccezionale, sicché le corrispondenti norme sono da considerare di stretta interpretazione, senza possibilità di applicazione analogica.

Procedendo quindi all'interpretazione della legge e del bando formato sulla base di essa, la Corte territoriale ha evidenziato come la ratio della riserva destinata a chi sia stato "congedato senza demerito", si riferisce a coloro che hanno prestato servizio di amministrazione attiva nell'ambito dell'amministrazione militare e non a coloro che abbiano solo frequentato come allievi le scuole militari ed il cui status militare dipende solo dall'attività di formazione speciale ivi seguita.

La Corte d'Appello ha richiamato quindi l'art. 788 del D.Lgs. n. 66 del 2010 ove si fa riferimento ad allievi che, dal quindicesimo anno fino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso degli esercenti la patria potestà, frequentando i corrispondenti corsi di studi, in posizione di "ferma speciale", con possibili "rafferme" di un anno e senza possibilità di impiego in attività operativa.

La Corte territoriale ha quindi rilevato che, ai sensi dell'art. 2050 del D.Lgs. n., 66 del 2010, i soli periodi di "effettivo servizio militare" sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le Commissioni esaminatrici attribuiscono al servizio negli impieghi civile presso enti pubblici, così come l'art. 2052 del medesimo D.Lgs. prevede che il "servizio militare" è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico.

Il peso del titolo vantato dal ricorrente era stato dunque correttamente valutato, non discendendo invece da esso alcuna

riserva.

3. N.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Regione Campania è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso, come poi confermato anche in udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la notifica alla Regione è stata effettuata in forma telematica il 4.12.2024, presso il difensore dell'ente in appello quale risulta dalla sentenza impugnata ed è da ritenere tempestiva, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25.6.2024.

2. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 1, della Legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 1326 c.c. anche in ragione del dettato del canone ermeneutico fissato dall'art. 1362 c.c., comma 1 - inesistenza del motivo di decadenza in quanto fattispecie non contemplata in quelle tipizzate dalla legge: art. 127 lett. d del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/2021, art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Il ricorrente rileva che il contratto di lavoro si era già perfezionato tra le parti e sostiene che, dunque, la parte datoriale non avrebbe potuto valorizzare l'asserita decadenza del lavoratore dal diritto all'assunzione.

Secondo il ricorrente, in particolare, il rilievo della decadenza poteva avvenire in un preciso lasso temporale, precedente all'assunzione e successivo alla verifica del possesso dei requisiti da parte di apposita Commissione. Inoltre, il parere del Ministero della Difesa, che la Regione Campania aveva posto a base del provvedimento espulsivo, si limitava ad esprimere una mera opinione interpretativa, priva di valenza cogente.

Ciò comporterebbe l'invalidità del licenziamento, con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

2.1. Il motivo è infondato, perché la mancanza del titolo per accedere alla quota di riserva si risolve nella mancanza in capo al soggetto della necessaria qualità di vincitore del concorso con conseguente nullità del contratto di impiego stipulato.

Questa S.C. ha infatti già ritenuto che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto con cui la P.A. dispone la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in violazione della disciplina delle quote di riserva, determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza (Cass. 10 luglio 2020, n. 14809; per il caso inverso, ma con analoghi effetti, dell'invalida assunzione in pregiudizio al candidato riservatario, v. Cass. 25 giugno 2019, n. 17002).

Ciò, tra l'altro, pienamente in linea con il principio di fondo, pacifico presso questa S.C., secondo cui nel pubblico impiego privatizzato, la procedura concorsuale costituisce l'atto

presupposto del contratto individuale del quale condiziona la validità, sicché sia l'assenza, sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, rientrando nell'ambito di applicazione di portata generale del successivo art. 36, comportano la nullità del contratto individuale (Cass. 27 novembre 2019, n. 30992).

Così come è consolidato il conseguente principio per cui la decadenza dall'incarico fatta valere in questi casi dalla P.A. equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela (Cass. 31 maggio 2017, n. 13800 ed altre successive conformi).

Va del resto da sé che, in assenza di espresse disposizioni in senso contrario, il vizio di nullità non soggiace a termini o decadenze per la corrispondente rilevazione ad opera anche delle parti (art. 1422, nonché artt. 1421 e 1423 c.c.).

3. Il secondo motivo adduce la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del D.Lgs. n. 66 del 2010, come modificato dalla Legge n. 19 del 2017 e dal d.l. n. 18 del 2020, nonché degli artt. 788 ss. del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, in funzione degli artt. 678 e 1014 che risultano violati per mancato riconoscimento dello status di volontario in ferma breve (di seguito VFB).

Secondo il ricorrente è lo stesso articolo 788 COM (espressamente dedicato agli allievi delle scuole militari e che la Corte territoriale ha individuato quale discriminazione tra la posizione giuridica rivendicata dal ricorrente e quella di cui agli articoli 678 e 1014 COM) a chiarire la identità della posizione giuridica di quanti abbiano acquisito il titolo di VFB in ragione della frequentazione della scuola militare a quella dei VFB 1, VFB 4, ufficiali di complemento in ferma biennale o prefissata. In sostanza la norma di diritto non differenzia un VFB allievo da un VFB in servizio attivo, identificandoli tutti in ragione del servizio prestato come VFB.

3.1. Il motivo non può essere accolto.

3.2. Senza dubbio gli allievi delle scuole militari sono "militari in servizio" come emerge dall'art. 878, primo comma, lettera c del COM.

Gli artt. 1014 e 678 del COM prevedono riserve di vario titolo nei concorsi a favore dei «volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente» (art. 1014) oltre che per gli «ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta».

Tuttavia, secondo l'art. 788 del COM gli allievi delle scuole militari «contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. Al completamento del

corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052».

La disposizione prevede altresì che essi «non possono essere impiegati in attività operative».

3.3. Sono dunque plurimi gli elementi testuali e sostanziali che caratterizzano in senso differenziale gli allievi delle scuole militari.

La loro ferma, se anche da ritenere "breve", è qualificata in realtà come "speciale" e tale connotazione, se affiancata alla previsione del divieto di impiego operativo, rivela la diversità della loro posizione.

Non a caso quindi, la disposizione richiama espressamente solo gli effetti di tale "servizio" rispetto ai punteggi in sede di valutazione dei titoli nei concorsi (art. 1051 COM) e rispetto all'inquadramento economico ed alla determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel pubblico impiego (art. 1052 COM).

Ciò a riprova che il solo fatto di aver prestato quel servizio non è in sé sufficiente a comportare gli effetti che il COM fa conseguire ai servizi operativi, con tratto differenziale che si radica nell'evidente diversità che esiste tra la frequentazione di una scuola a partire dalla minore età e fino al completamento del corso e lo svolgimento di attività militare attiva.

4. Il ricorso va dunque integralmente disatteso.

5. Non occorre provvedere sulle spese in quanto la Regione è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria l'1 aprile 2026